



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COMUNE DI VILLADOSE**

PROVINCIA DI ROVIGO

C O P I A

<b>CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU E DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016</b>	Nr. Progr.	<b>16</b>
	Data	<b>29/04/2016</b>
	Seduta Nr.	<b>4</b>

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione*

*L'anno DUEMILASEDICICI questo giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 18:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
ALESSIO GINO	S	
PAPARELLA ILARIA	S	
RENESTO LUCA	S	
NOVO VITTORIO	S	
PIZZO SIMONA	S	
SCHIBUOLA LISA	S	
BARISON PIERPAOLO	S	
CALLEGARO ROBERTO	N	X
AGGIO DAVIDE	S	
GARDIN ANTONIO	S	
BARBIERI MATTEO	N	X
STOCCO FRANCESCO	S	
BERTI PAOLA	S	
<i>Totale Presenti: 11</i>		<i>Totale Assenti: 2</i>

**Assessori Extraconsiliari**

\_\_\_\_\_ Presente

**Assenti Giustificati i signori:**

*CALLEGARO ROBERTO, BARBIERI MATTEO*

**Assenti Non Giustificati i signori:**

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra Dott.ssa SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: BARISON PIERPAOLO, SCHIBUOLA LISA, BERTI PAOLA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra GINO ALESSIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU E DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 01/03/2016, con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni n.34 e n.35 del 10/08/2015 che confermano per l'anno 2015 le la misura delle aliquote e detrazioni rispettivamente per la TASI e per l'IMU;

ATTESO che la legge 28/12/2015 n.208 è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 29/04/2016

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote IMU deliberate per l'anno 2015;

VISTO, inoltre, che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è previsto uno stanziamento di entrata relativo alla TASI pari a euro 12.000,00, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015;

RITENUTO quindi necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data 30/07/2014 ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

TENUTO CONTO che:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 29/04/2016

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 27 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Importo previsto 2016 (€)
Servizio manutenzione verde pubblico	29.153,53
Servizio protezione civile	12.700,00
Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	336.520,38
Servizio biblioteca	79.184,81
Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	498.764,43
TOTALE	956.323,15

DATO ATTO che, in base alla deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2016 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	9,10‰
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	6,00‰
Altre aliquote	7,6‰

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016, nella misura seguente:

– Fabbricati rurali strumentali	1,00‰
– Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione (c.d.beni merce)	1,00‰
– Altre tipologie di immobili	0,00‰
– Aree edificabili e terreni agricoli	0,00‰

VERIFICATO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06% e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto dell'articolo 1, comma 677 della legge n.147/2013;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta ad €12.000, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 1,25%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 12.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 956.323,15
Percentuale di finanziamento dei costi A / B	1.25%

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Rientra il consigliere Schibuola alle ore 19,51 – esce definitivamente il consigliere Gardin – Presenti 11  
Votazione: favorevoli 9 – astenuti 2 (Berti – Stocco) – contari 0

#### DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 35 del 10.08.2015;
2. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 come segue:
  - aliquota base : **9,1‰**;
  - aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7): **6,00‰**;
  - aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, concesse in comodato d'uso gratuito, dal soggetto passivo d'imposta, a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, a condizione che gli

stessi abbiano adibito il fabbricato ad abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9: **7,6‰.**

3. Di confermare la misura dell'incremento come deliberato per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, dell'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 1,5 punti percentuali, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta allo 9,1‰, di cui il 7,6‰ è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e il 1,5‰ è la quota di competenza comunale;
4. di confermare le detrazioni previste per l'abitazione principale, come previste dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011;
5. di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015 con deliberazione consiliare n.34 del 10/08/2015:

- Fabbricati rurali strumentali	1,00‰
- Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione (c.d.beni merce)	1,00‰
- Altre tipologie di immobili	0,00‰
- Aree edificabili e terreni agricoli	0,00‰

Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
  - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 1.25%;
6. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU e TASI 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

Di dichiarare il presente provvedimento con votazione unanime e separata dei 11 consiglieri presenti e votanti, espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

ALLEGATI

- interventi dei consiglieri

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

**IL SINDACO**  
*F.to GINO ALESSIO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO*

**PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)**

N. 292 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 10/05/2016 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 24/05/2016.

Villadose, 10/05/2016

**L'Incaricato della Pubblicazione**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villadose, 10/05/2016

**L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**  
*MARINA BANZATO*

**ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)**

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Villadose, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO*





**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

SETTORE PROPONENTE  
2 - SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO INTERESSATO

Numero **22** Del **22/04/2016**

**OGGETTO**

CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU E DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguito prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>
	Data 27/04/2016 Il Responsabile del Settore CRISTINA DESTRO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>
	Data 27/04/2016 Il Responsabile CRISTINA DESTRO 

Data della Seduta	Ordine del giorno	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
29.4.2016	5	I.E.	
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Deliberazione N. ...16...